

Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per la parte normativa 2023/2025 (integrazione) e la parte economica dell'anno 2024

Data di sottoscrizione		Preintesa: 28/05/2024 Contratto: __/07/2024
Periodo temporale di vigenza		Il periodo di riferimento per la parte normativa è il 2023/2025. Per la destinazione delle risorse l'anno 2024 (parte economica).
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dott.ssa Elisabetta Bogge - Presidente Dott. Marco Battaglia - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : CGIL – CISL- CSA - CISAL - UIL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Integrazione del COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PER IL TRIENNIO 2023 - 2025 b) Utilizzo risorse decentrate stabili e variabili dell'anno 2024
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno Si in data __/07/2024
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli _____
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Si, con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 21/02/2024 nell'ambito del PIAO , come modificato con deliberazione del C.d.A. n. 23 del 23/04/2024
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Si, con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 21/02/2024 nell'ambito del PIAO come modificato on deliberazione del C.d.A. n. 23 del 23/04/2024
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Si, per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? I compiti dell'OIV sono svolti dal Nucleo di Valutazione che procede alle valutazioni degli obiettivi raggiunti dai dipendenti, sulla base della Relazione, che viene analizzata in apposite successive riunioni.		
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023 – 2025, riguardante la parte normativa per il triennio indicato, viene modificato all'art.8 inserendo, dopo la frase "comportamento organizzativo, con il Presidente del Cda. " il testo che segue:

"Per i titolari di di Elevata Qualificazione i la retribuzione di posizione e di risultato è riportata nel seguente prospetto:

Incarichi di elevata qualificazione				
Punteggi	Fasce	Retribuzione di Posizione	(+ Risultato % della Retribuzione di posizione)	% magg. interim
da punti 180 a punti 200	Fascia A	€ 16.000,00	22,5%	25%
da punti 160 a punti 179	Fascia B	€ 12.300,00	20%	23%
da punti 140 a punti 159	Fascia C	€ 9.700,00	15%	21%
da punti 110 a punti 139	Fascia D	€ 7.700,00	10%	19%
da punti 70 a punti 109	Fascia E	€ 5.000,00	10%	15%

e lasciando inalterato il resto.

La parte economica per l'anno 2024, riguarda il riparto delle risorse decentrate destinate al personale non dirigente dell'Ente.

La quantificazione complessiva delle risorse per l'anno 2024 è stata effettuata con determinazioni dirigenziali n. 443 del 19/12/2023 e n. 133 del 17 aprile 2024.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 64 del 15/12/2023 ha espresso le linee di indirizzo per la costituzione del fondo ed ha proceduto alla conferma della delegazione trattante. Con successiva deliberazione, n. 10 del 21/02/2024, ha integrato le proprie linee di indirizzo.

Si precisa che il nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 prevede l'incremento di cui all'art.79 comma 3 del CCNL, a decorrere dall'anno 2022, non superiore allo 0,22% per cento del monte salari 2018, che viene ripartito proporzionalmente tra il fondo delle posizioni organizzative (risultato), ora incarichi di elevata qualificazione, e le risorse variabili del fondo.

I differenziali stipendiali di cui all'art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 19/21 vengono inseriti in entrata unicamente per compensare il maggiore esborso relativo al personale destinatario, in passato, di progressioni economiche.

Alla luce di tutto ciò non si registrano ulteriori novità rispetto all'anno precedente, per la parte economica. Anche la novella introdotta dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 (decreto crescita), ed il relativo decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) che definiscono le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei *comuni*, ma anche l'incremento del fondo per la contrattazione decentrata nel caso di aumento del personale rispetto a quello in servizio alla data del

31.12.2018, non pare estendibile ai Consorzi, in quanto enti strumentali dei comuni, non individuati come destinatari delle norme citate.

Le risorse stabili e quelle variabili perciò risultano così determinate:

FONDO 2024	Anno 2023	Anno 2024
Totale Risorse E.Q. originale	41.962,00	41.962,00
<i>Una tantum anno precedente CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	545,24	
CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	545,24	545,24
Totale Risorse E.Q. aggiornato	43.052,48	42.507,24
Risorse stabili		
ART. 67 C 1 CCNL 16-18 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	99.632,00	99.632,00
ART. 67 C2 B CCNL 16-18 RIDET. PER INCR. STIP. CCNL	1.305,00	1.305,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)		
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	3.069,00	3.069,00

Quota retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.		
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018 Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.		
ART. 67 COMMA 2 LETTERA A CCNL 2016-2018 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	3.162,00	3.162,00
Art. 79 comma 1 lettera B CCNL 2019-2021 Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti	2.957,50	2.957,50
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 19/21 differenziali incrementi progressioni economiche a regime 1.1.2021	1.115,40	1.115,40
Art. 79 comma 1 bis CCNL 19/21 differenziali B3-B1 e D3-D1		
DECURTAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE E.Q.	-41.962,00	-41.962,00
Quota di risparmio straordinario destinata alle risorse stabili		2.000
TOTALE DECURTAZIONI PERMANENTI	-11.908,00	-11.908,00
TOTALE RISORSE STABILI (escluse progressioni di cui alla Legge di Bilancio 2022)	57.370,90	59.370,90
CCNL 2019/2021 Art.79 comma 2 lettera C "risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa"	49.717,00	49.717,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) -> ART. 67 C. 4 CCNL 2006-09	5.463,00	5.463,00
<u>Solo per l'annualità 2021 Art. 79 comma 1 lettera B Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti</u>	2.957,50	

Solo per l'annualità 2022 Art. 79 comma 1 lettera B Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti	2.957,50	
<i>Una tantum anno precedente CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	1.448,74	
CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	1.448,74	1.448,74
Risparmio straordinario	5.155,68	5.309,97
Risparmio risorse stabili anno precedente		1.800,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	69.148,16	61.738,71
TOTALE FONDO (incluse E.Q.)	169.571,54	163.616,85
TOTALE FONDO (escluse E.Q.)	126.519,06	121.109,61

Le risorse stabili finanziano gli istituti contrattuali che hanno carattere vincolante (progressioni orizzontali storiche, indennità di comparto) mentre la quota destinata alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, coerentemente con quanto previsto dal nuovo CCNL viene posta al di fuori del fondo.

Per l'anno 2024 si procede, selettivamente a progressioni tra le Aree e all'interno delle stesse, come si dirà, in dettaglio, più avanti.

Le risorse variabili, e la limitata quota di risorse stabili non utilizzata in modo vincolato, vengono destinate alla corresponsione di indennità e compensi relativi a particolari e specifiche prestazioni (indennità rischio, disagio, particolari responsabilità, maneggio valori) ed alla produttività/ performance individuale.

Gli importi e la tipologia delle indennità riconosciute al personale sono chiaramente indicate nell'accordo (parte normativa) che conferma gli importi previsti in precedenza per quelle tipologie (rischio, disagio, maneggio valori e particolari responsabilità) che concretano le indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84 bis CCNL 2022 e le indennità per specifiche responsabilità di cui art. 84 del CCNL 2022.

Il Fondo degli incarichi elevata qualificazione, originariamente di € 41.962 viene incrementato, per la parte di risultato, della somma di euro 545,24 come da normativa sopra illustrata, e viene assegnato ai Responsabili delle 3 Aree in cui è articolata l'organizzazione sulla base delle fasce di appartenenza, di cui alla delibera del CdA n. 33 del 31 maggio 2024 che verrà opportunamente aggiornata per consentire gli incrementi dell'indennità di risultato.

Nel fondo, oltre all'importo unico consolidato, si evidenziano le somme di cui all'art. 67, del CCNL 2016-2018, le RIA e gli assegni ad personam del personale cessato e l'applicazione, sulla base della deliberazione n. 19/2023, dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, oltre al risparmio sullo straordinario dell'anno precedente.

Le risorse variabili, legate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance, all'interno del PIAO, (già previste dall'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1.4.1999 e dell'art. 67, comma 5, lettera b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 del comparto Funzioni Locali), e ora legate anche all'organizzazione dell'Ente, trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 79, comma 2, lettera 2) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021.

Le risorse variabili citate servono, da un lato, ad incentivare, il personale dipendente, al fine di poter migliorare quantitativamente e qualitativamente i servizi erogati dall'Ente, sulla base del Piano della Performance 2023 e dall'altro, come ben precisato nella delibera di indirizzo, a remunerare i particolari ruoli che rivestono alcune figure all'interno dell'ente (specifiche responsabilità)

In merito alla premialità si deve evidenziare come la stessa sia necessaria per sostenere le attività aggiuntive richieste, al fine di poter garantire il pieno svolgimento delle stesse, poiché nell'attuale contesto operativo, non sarebbe altrimenti possibile, atteso il moltiplicarsi delle attività ordinarie che ciascuno è già chiamato a svolgere unito al regime limitativo delle assunzioni.

Il contesto attuale è infatti caratterizzato:

- dall'aumento della domanda di servizi sociali;
- dalla riduzione delle risorse generali (regionali, provinciali, etc.) e dalla necessità di aderire a progetti specifici per il reperimento di risorse aggiuntive (PON inclusione, HCP, PNRR...);
- dalla notevole innovazione normativa che rende assai complicata la gestione dell'attività ordinaria in quanto richiede tempo per la formazione (a budget ridotti) e sforzi organizzativi importanti, per far fronte ai nuovi adempimenti ed alle nuove procedure, che si sono moltiplicate nel corso degli ultimi anni (il nuovo ISEE, la nuova contabilità, le nuove implementazioni digitali, il nuovo codice degli appalti, la banca dati Siuss, la Piattaforma di certificazione dei crediti, lo Spid, PagoPa, la piattaforma Syllabus...).
- dalla bassa qualifica professionale di diversi dipendenti, e dall'età avanzata di molti operatori (si accede alla pensione più tardi) a fronte di un contesto operativo che richiede innovazione e adeguamenti continui, anche tecnologici.

Tra i servizi aggiuntivi previsti dal Piano della Performance per l'anno 2024 vanno citati quelli delegati dai Comuni di Alpignano, Givoletto, Pianezza e Venaria Reale e che riguardano il sostegno all'assistenza e alla comunicazione degli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio, per i quali, oltre alla gestione di un complesso e corposo appalto iniziale, deve essere seguita l'esecuzione del servizio.

I Progetti di miglioramento e le attività straordinarie previste dal Piano della Performance 2024 (ora inserito nel PIAO) al quale si rimanda per i dettagli (il Piano è pubblicato on line nell'apposita sezione del sito www.cissa.it, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013) oltre allo sviluppo del Programma anticorruzione e trasparenza sono:

PNRR intervento 1.1.1. "sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini"

PNRR investimento 1.2 : Percorsi di autonomia persone con disabilità.

Progetto regionale "Genitorialità positiva"

Inclusione e accessibilità in attuazione dell'art.2, comma2, lettera e) della legge 22/12/2021 n. 227

Rispetto o riduzione dei tempi medi di pagamenti

Ciascun dipendente, è chiamato a partecipare attivamente alla realizzazione delle attività indicate nel Piano della Performance, ed è singolarmente valutato sulla base di apposite schede di valutazione, come esplicitato nella parte normativa del contratto.

Per quanto attiene alle progressioni all'interno delle Aree per l'anno 2024 viene definito un budget di euro 6.050 che, sulla base dei criteri individuati nella parte normativa del contratto integrativo, verranno destinati a finanziare le seguenti progressioni:

- 1 dipendenti dell'Area degli Operatori esperti
- 3 dipendenti dell'Area dei Funzionari

La coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo si evince dalla disciplina riportata nel contratto integrativo che, in linea con il CCNL, per ciascuna Area, richiede di redigere una apposita graduatoria, i cui punteggi dipendono dalle valutazioni di ciascun dipendente nell'ultimo triennio (fino ad un massimo di 60 punti) e dagli anni di esperienza (fino ad un massimo di 40 punti).

Per completezza di informazione si evidenzia il costo effettivo per le progressioni all'interno delle Aree dell'anno 2023 è stato di euro 8.350.

Si precisa, inoltre che, per le progressioni in deroga finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL (cfr., orientamenti ARAN CFL 208 e 209) il budget è di euro 4.984,96.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria	Il Direttore
Dr Marco Battaglia	Dott.ssa Elisabetta Bogge

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, per l'integrazione della parte normativa 2023/2025 e la parte economica dell'anno 2024

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con le determinazioni dirigenziali n. 443 del 19/12/2023 e n. 133 del 17 aprile 2024, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni n. 64 del 15/12/2023 e n. 10 del 21/02/2024, nei seguenti importi (si riporta l'anno scorso per maggiore chiarezza):

Descrizione	Importo 2023	Importo 2024
Risorse stabili	€ 57.370,90	€ 59.370,90
Risorse variabili	€ 69.148,16	€ 61.738,71
Residui anni precedenti	/	/
Totale	€ 126.519,06	€ 121.109,61

Si evidenzia in proposito, per la parte stabile:

- che nella delibera che autorizza la sottoscrizione del contratto, una quota parte del risparmio dello straordinario (€ 2.000,00), tenendo conto dei trend di spesa, viene spostata a titolo definitivo nella parte stabile del fondo che passa, pertanto, da € 57.370,90 ad € 59.370,90;

Il resto rimane invariato rispetto all'anno precedente, in linea con quanto previsto dall'art. 23 del Dlgs n. 75/2017, che abroga la disposizione che importava la riduzione del fondo per cessazioni di personale e stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatto salvo l'incremento derivante dal differenziale retributivo da riconoscere alle progressioni che viene riconosciuto dal nuovo CCNL e tenendo conto della nuova allocazione delle risorse destinate al pagamento delle posizioni organizzative.

Le economie riguardanti lo straordinario dell'anno precedente (2023) sono dimostrate nella seguente tabella:

Capitolo	Anno	N. Impegno	Importi non spesi
60 / 006	2023	124	971,53
60 / 011	2023	125	386,10
60 / 016	2023	126	500,00
60 / 021	2023	127	895,00
60 / 026	2023	128	770,05
60 / 031	2023	129	926,32

60 / 036	2023	130	860,97
		Totale	5.309,97
		Totale esclusa la quota di risorse stabili	3.309,97

Per quanto riguarda l'articolo 33 del Decreto-legge 34/2019 (decreto crescita) ed il Decreto del 17 marzo 2020, si rimanda a quanto riportato nel modulo 2 della relazione illustrativa.

Gli atti citati in premessa sono consultabili on line sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.cissa.it, mediante ricerca nella sezione " *Albo pretorio on-line* ".

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stata così determinata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
ART. 67 C 1 CCNL 16-18 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	99.632,00
ART. 67 C2 B CCNL 16-18 RIDET. PER INCR. STIP. CCNL	1.305,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2. CCNL 2000-01)	3.069,00
ART. 67 COMMA 2 LETTERA A CCNL 2016-2018 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	3.162,00
Art. 79 comma 1 lettera B CCNL 2019-2021 Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti	2.957,50
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 19/21 differenziali incrementi progressioni economiche a regime 1.1.2021	1.115,40
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE DEL FONDO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE – PARTE FISSA	-11.908,00
Quota di risparmio straordinario destinata alle risorse stabili (previsto nella delibera di autorizzazione alla firma)	2.000
Quota storica delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (ora incarichi di elevata qualificazione).	-41.962,00
TOTALE RISORSE STABILI	59.370,90

Sono stati quindi consolidati, a partire dal 2016, i tagli effettuati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, che sulla base delle indicazioni interpretative emerse, sono stati interamente consolidati sulla parte stabile del fondo per € 7.654 e fatte salve future interpretazioni di maggior favore (si veda la sezione III).

Sezione II - Risorse variabili

La parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stata così determinata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001) -> ART. 67 CCNL 2006-08 ora art. 79, comma 2, lettera C, del CCNL 2019/2021 risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti	49.717,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	5.463,00
CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma.604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	1.448,74
Risparmio straordinario anno precedente	3.309,97
Totale Risorse variabili	61.738,71

La parte più significativa riguarda le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera C, del CCNL 2019/2021, con particolare riferimento agli incarichi per specifiche responsabilità, alle progressioni all'interno delle Aree e tra le stesse, ed alla quota relativa all'accrescimento/mantenimento dei servizi di cui alla relazione Piano della Performance 2024.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Il fondo mantiene e consolida le riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010, in relazione alle cessazioni di personale, e, per le ragioni sopra esposte, le stesse sono state interamente decurtate nella parte stabile.

Nel prospetto qui sotto si riassumono le decurtazioni operate dall'entrata in vigore della norma:

Cessazioni	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Pensionamento di una unità di personale a metà anno 2011	-1.913	-3.827	-3.827	-3.827		
Dimissioni di una unità di personale a settembre 2013			-1.375	-3.827		
Totale decurtazione (50% fissa - 50% variabile sino all'anno 2014. Dall'anno 2015 100% fissa)	-1.913	-3.827	-5.202	-7.654	-7.654	-7.654

A decorrere dall'anno 2016, inoltre, si era proceduto alla riduzione di cui all'art. 1, comma 236, delle Legge di Stabilità 2016, con il metodo della semisomma come da prospetto seguente:

TOTALE FONDO ANNO 2015	149.809	150.227
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA		
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	149.809	150.227

Calcolo delle riduzioni previste

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	39	39
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	39	37
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	39,00	38,00
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		2,56%
		145.974

RIDUZIONE APPORTATE AL FONDO

4.254

Come evidenziato sopra, nel modulo 1, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono state abrogate la disposizione che importano la riduzione del fondo per cessazioni di personale.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

FONDO 2024	Anno 2023	Anno 2024
Totale Risorse E.Q. originale	41.962,00	41.962,00
<i>Una tantum anno precedente CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	545,24	
CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	545,24	545,24
Totale Risorse E.Q. aggiornato	43.052,48	42.507,24
Risorse stabili		
ART. 67 C 1 CCNL 16-18 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	99.632,00	99.632,00
ART. 67 C2 B CCNL 16-18 RIDET. PER INCR. STIP. CCNL	1.305,00	1.305,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)		
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	3.069,00	3.069,00
Quota retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.		

ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018 Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.		
ART. 67 COMMA 2 LETTERA A CCNL 2016-2018 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	3.162,00	3.162,00
Art. 79 comma 1 lettera B CCNL 2019-2021 Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti	2.957,50	2.957,50
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 19/21 differenziali incrementi progressioni economiche a regime 1.1.2021	1.115,40	1.115,40
Art. 79 comma 1 bis CCNL 19/21 differenziali B3-B1 e D3-D1		
DECURTAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE E.Q.	-41.962,00	-41.962,00
Quota di risparmio straordinario destinata alle risorse stabili		2.000
TOTALE DECURTAZIONI PERMANENTI	-11.908,00	-11.908,00
TOTALE RISORSE STABILI (escluse progressioni di cui alla Legge di Bilancio 2022)		
CCNL 2019/2021 Art.79 comma 2 lettera C "risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa"	49.717,00	49.717,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) -> ART. 67 C. 4 CCNL 2006-09	5.463,00	5.463,00
<u>Solo per l'annualità 2021 Art. 79 comma 1 lettera B Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma</u>	2.957,50	

5; N. 35 dipendenti		
<p>Solo per l'annualità 2022 Art. 79 comma 1 lettera B Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti</p>	2.957,50	
<p><i>Una tantum anno precedente CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i></p>	1.448,74	
<p>CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</p>	1.448,74	1.448,74
Risparmio straordinario	5.155,68	5.309,97
Risparmio risorse stabili anno precedente		1.800,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	69.148,16	61.738,71
TOTALE FONDO (incluse E.Q.)	169.571,54	163.616,85
TOTALE FONDO (escluse E.Q.)	126.519,06	121.109,61

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

<i>Indennità di comparto</i>	€ 23.256,87
<i>Progressioni orizzontali storiche</i>	€ 18.159,37
<i>Progressioni all'interno delle Aree 2023</i>	€ 8.350,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

<i>Indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio e maneggio valori)</i>	€ 12.059,00
<i>Indennità per specifiche responsabilità</i>	€ 11.550,00
<i>Produttività individuale</i>	€ 41.864,37
<i>Nuove progressioni all'interno le Aree</i>	€ 6.050,00

Il Fondo posizioni organizzative, ora incarichi di elevata qualificazione, storicamente di euro 41.962 viene incrementato come illustrato nella prima parte della presente relazione di euro 545,24 nella parte relativa al risultato, salendo, per il 2024, ad euro 42.507,24.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nessuna.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------

<i>Somme non regolate dal contratto</i>	€ 49.766,24
<i>Somme regolate dal contratto</i>	€ 71.343,37
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>	€ 0,00
<i>Totale (escluso fondo E.Q.)</i>	€ 121.109,61

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano a € 59.370,90 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa a € 55.816,24. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni all'interno delle aree sono disciplinate dal CCI, e prevedono la stesura di apposite graduatorie, per aree interessate, in base alle valutazioni dei dipendenti nell'ultimo triennio (max 60 punti) e all'esperienza maturata (max 40 punti). Sono previste le seguenti progressioni:

- n. 1 dipendenti dell' Area degli Operatori esperti
- n. 3 dipendenti dell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

Alla procedura selettiva posso partecipare i lavoratori che negli ultimi 4 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e non siano incorsi, negli ultimi 2 anni, in provvedimenti disciplinari superiori alla multa

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

FONDO 2024	Anno 2023	Anno 2024
Totale Risorse E.Q. originale	41.962,00	41.962,00
<i>Una tantum anno precedente CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	545,24	
CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	545,24	545,24
Totale Risorse E.Q. aggiornato	43.052,48	42.507,24
Risorse stabili		
ART. 67 C 1 CCNL 16-18 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	99.632,00	99.632,00
ART. 67 C2 B CCNL 16-18 RIDET. PER INCR. STIP. CCNL	1.305,00	1.305,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)		
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	3.069,00	3.069,00
Quota retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.		
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018 Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20%		

del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.		
ART. 67 COMMA 2 LETTERA A CCNL 2016-2018 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	3.162,00	3.162,00
Art. 79 comma 1 lettera B CCNL 2019-2021 Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti	2.957,50	2.957,50
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 19/21 differenziali incrementi progressioni economiche a regime 1.1.2021	1.115,40	1.115,40
Art. 79 comma 1 bis CCNL 19/21 differenziali B3-B1 e D3-D1		
DECURTAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE E.Q.	-41.962,00	-41.962,00
Quota di risparmio straordinario da destinare con deliberazione alle risorse stabili		2.000
TOTALE DECURTAZIONI PERMANENTI	-11.908,00	-11.908,00
TOTALE RISORSE STABILI (escluse progressioni di cui alla Legge di Bilancio 2022)	57.370,90	59.370,90
CCNL 2019/2021 Art.79 comma 2 lettera C "risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa"	49.717,00	49.717,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) -> ART. 67 C. 4 CCNL 2006-09	5.463,00	5.463,00
<u>Solo per l'annualità 2021 Art. 79 comma 1 lettera B Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti</u>	2.957,50	
<u>Solo per l'annualità 2022 Art. 79 comma 1 lettera B Fondo risorse decentrate: costituzione. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: ...b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del</u>	2.957,50	

31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; N. 35 dipendenti		
<i>Una tantum anno precedente CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	1.448,74	
CCNL 2019-2021 Art. 79 comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	1.448,74	1.448,74
Risparmio straordinario	5.155,68	5.309,97
Risparmio risorse stabili anno precedente		1.800,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	69.148,16	61.738,71
TOTALE FONDO (incluse E.Q.)	169.571,54	163.616,85
TOTALE FONDO (escluse E.Q.)	126.519,06	121.109,61

Le differenze sono state puntualmente indicate nel Modulo I della presente relazione.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate trovano copertura a bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato come evidenziato dalle scritture contabili di impegno e di spesa, e dai relativi mandati.

L'importo del fondo per il corrente anno, al netto delle voci che non vanno conteggiate in tal senso, non è superiore a quella dell'anno precedente.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come quantificato con apposita determinazione dal Direttore, trova adeguata copertura sui competenti capitoli di spesa relativi al personale.

Pianezza, 22 luglio 2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria	Il Direttore
Dr Marco Battaglia	Dott.ssa Elisabetta Bogge